



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nelle adunanze del 25 febbraio – 10 giugno 2015, composte da:

Dott.ssa. Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.,
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario, relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto il D.L. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)";*

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Venezia (VE) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 10 novembre 2014 prot. n. 0008035, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 15 dicembre 2014 prot. n. 519506 (acquisita al prot. C.d.c. n. 8937 del 17 dicembre 2014);

VISTA la nota in data 26 febbraio 2015 prot. n. 0001293, con la quale il

magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti in merito alla contabilizzazione, nei servizi conto terzi, dell'importo di euro 5.931.930,19, già oggetto di cessione di credito da parte della partecipata CMV s.p.a. alla BIIS (Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.a.), quale quota del corrispettivo previsto dalla Convenzione disciplinante l'affidamento del servizio di gestione del Casinò di Venezia, a seguito e per effetto del subentro di altro soggetto nel relativo rapporto di concessione;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota in data 6 marzo 2015, prot. n. 101648 (acquisita al prot. C.d.c. n. 1461 del 6 marzo 2015);

VISTA la nota in data 19 marzo 2015 prot. 0001876, con la quale il magistrato istruttore ha convocato per il giorno 2 aprile 2015 il Commissario straordinario dell'ente ed il Presidente dell'Organo di revisione per riferire sulle ragioni di tale contabilizzazione (oltre che sulla vicenda sottostante) nonché per produrre copia dei documenti rilevanti ai fini della valutazione della correttezza e regolarità della stessa;

VISTO il verbale del 2 aprile 2015, redatto in occasione del suddetto incontro;

VISTA la relazione del 4 maggio 2015 prot. n. 195427 (acquisita al prot. C.d.c. n. 0002926 del 5.5.2015) prodotta dal Commissario straordinario, unitamente al Presidente dell'Organo di revisione, che esplicita le ragioni per le quali l'importo di euro 5.931.930,19 è stato allocato tra le partite di giro nell'esercizio 2012;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 24/2015, che ha deferito la questione

all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto per l'adunanza del 10 giugno 2015;

UDITO il magistrato relatore, Referendario Francesca Dimita

FATTO

L'esame della relazione sul rendiconto 2012, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguente, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'Organo di revisione del Comune di Venezia (VE), ha evidenziato le criticità, debitamente rappresentate all'Amministrazione con la nota istruttoria di cui in epigrafe, di seguito riportate.

1) Equilibri di bilancio:

Sono emersi alcuni indici rivelatori di squilibrio finanziario. Risulta, infatti, che l'ente abbia applicato, per la copertura delle spese correnti, una quota delle entrate derivanti dalla riscossione degli oneri di urbanizzazione, pari al 48% dell'intero ammontare delle entrate accertate, con un'incidenza sulla spesa corrente, al netto degli impegni confluiti nel fondo pluriennale vincolato, pari al 1,09%. Il complesso delle entrate aventi carattere non ripetitivo, utilizzate sempre per la copertura delle spese correnti nel 2012, ha avuto un'incidenza sulle entrate correnti pari al 7,38% e sulle spese correnti pari allo 8,58%. La velocità di riscossione delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria si è attestata intorno al 32% e, tra le spese straordinarie affrontate dall'ente, figura anche la "copertura perdite Casinò". È emersa un'incongruenza sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione applicato ovvero delle discrepanze tra i dati del prospetto 1.1 e del prospetto 1.5.4. rispetto a quelli indicati nel prospetto 1.8 (nei primi,

l'avanzo risulta applicato solo in conto capitale e per euro 4.009.452,74, mentre nel secondo risulta applicato per euro 6.859.411,81). Ancora ai fini della copertura delle spese correnti, sono stati utilizzati per cassa fondi aventi specifica destinazione, per complessivi euro 6.377.081,45, non ricostituiti entro la fine dell'esercizio.

2) Gestione dei residui: è stata rilevata una notevole incidenza dei residui attivi sugli accertamenti complessivi (63,51%) e di quelli passivi sugli impegni complessivi (40,39%). E' stata, altresì, rilevata una notevole presenza di residui attivi vetusti provenienti dal Tit. IV (58,82% sul totale dei residui del titolo), dal Tit. V (56,59% sul totale dei residui del titolo), e di residui passivi vetusti in conto capitale (47,29%). Inoltre, il tasso di smaltimento dei residui di parte corrente non è risultato adeguato (69,10% per gli attivi e 74,12% per quelli passivi), al pari del tasso relativo ai residui in conto capitale (27,82% per gli attivi e 23,70% per i passivi). Infine, è stata effettuata l'eliminazione dei residui attivi del Titolo VI, non compensativi dei residui passivi del Titolo IV, per un importo di euro 260.002,14, corrispondente a quanto anticipato per conto del Commissario per la costruzione del palazzo del Cinema al Lido e non più esigibile per effetto della cessazione della gestione commissariale.

3) Organismi partecipati in perdita.

E' stata rilevata un'incidenza delle risorse complessivamente erogate a favore degli organismi partecipati sulle spese complessive, al netto degli impegni confluiti nel fondo pluriennale vincolato, pari al 34,45%, una rigidità della spesa di bilancio pari al 66,90% (maggiore che

nell'esercizio precedente), la chiusura in perdita di alcune società partecipate direttamente e indirettamente dall'ente, un'incidenza negativa sul risultato di esercizio (- 15%) dell'andamento degli oneri e dei proventi delle società partecipate, un decremento della consistenza delle immobilizzazioni finanziarie rispetto all'esercizio precedente, con una variazione negativa di euro 10.057.144,79 (in termini percentuali, pari al 5,65%) nonché l'intervento di una indagine ispettiva su AVM s.p.a.

Le società a partecipazione diretta, che hanno chiuso in perdita, sono le seguenti:

- "Casinò Municipale di Venezia s.p.a." (quota di partecipazione 100%).

Come già rilevato, nel 2011, la società aveva chiuso l'esercizio con un patrimonio netto negativo pari a – 681.980, con conseguente ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2447 del c.c. L'ente ha ripianato la perdita, in parte, come si è detto, con utilizzo della riserva e del capitale sociale, poi ricostituito, e, in parte, con versamento di denaro.

- La "Vega – Parco scientifico tecnologico di Venezia s.c.a.r.l." (partecipata al 37,331%) ha chiuso in perdita l'esercizio 2012 (- 5.673.110,00) ed ha presentato una incidenza negativa del risultato di esercizio sul patrimonio netto, pari – 57,10%, e sul capitale sociale, pari a – 45,17, presentando perdite continuative e sempre maggiori tra il 2008 ed il 2012, per un totale, al netto degli utili conseguiti, pari ad euro 12.347.591,00, maturando, al 31.12.2012, un indebitamento pari ad euro 15.518.087,00.

- "Nicelli s.pa." (partecipata al 25,386%) ha chiuso l'esercizio con una

perdita di euro 197.289,00, con un'incidenza del risultato di esercizio sul patrimonio netto pari a – 48,04% e sul capitale sociale pari a – 29,44% (nel periodo 2008-2012, ha accumulato perdite, al netto degli utili, per euro 323.352,00).

- "Consorzio Venezia Ricerche" (partecipato al 15,77%) ha chiuso il 2012 con una perdita di euro 146.888,00, con un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto pari a – 48,04% e sul capitale pari a – 29,44% e un indebitamento, al 31.12.2012, pari ad euro 809.776,00.

- "Interporto Venezia s.p.a." (partecipata allo 1,095) ha chiuso l'esercizio con una perdita di euro 2.476.694,00, con un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto pari a – 10,04% e sul capitale sociale pari a – 18,64% e con un indebitamento, al 31.12.2012, pari ad euro 39.058.983,00.

- la "A4 Holding s.p.a." (partecipata al 1,178%), a chiusura del 2012, ha presentato una incidenza negativa del risultato di esercizio sul patrimonio netto pari a – 6,68% e sul capitale sociale pari a – 32,19%. La società, tra il 2008 ed il 2012, ha registrato perdite, al netto degli utili conseguiti, complessivamente pari ad euro 52.557.754,00, maturando, al 31.12.2012, un indebitamento pari ad euro 51.794.847,00.

- la "Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa" ha registrato un'incidenza del risultato di esercizio sul patrimonio netto pari a - 0,09% e sul capitale sociale pari a – 4,87% ed un indebitamento, al 31.12.2012, pari ad euro 124.438.

- La "Promomarghera s.r.l.", in liquidazione (partecipata al 29,55%) ha chiuso l'esercizio con una perdita di euro 9.523,00, con un'incidenza del

risultato di esercizio sul patrimonio netto pari a – 4,49% e sul capitale pari a – 95,23%.

- COSES “Consorzio per la ricerca e la formazione – in liquidazione (partecipato al 50%) ha presentato un’incidenza negativa del risultato d’esercizio sul patrimonio netto pari a – 57,02% e sul capitale sociale pari a – 641%, registrando, nel biennio 2010-2012, un aumento delle perdite di esercizio (totale perdite pari ad euro 1.004.371,84).

- La A.V.M. s.p.a. (partecipata al 100%) ha subito un’ispezione da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato, a seguito della quale sono emerse diverse criticità, in particolare, con riferimento alla gestione di partecipazioni in altre società, alle procedure di reclutamento del personale dirigenziale, alle spese per incarichi e consulenze ed al ricorso alle anticipazioni bancarie.

- La “Immobiliare Veneziana” s.r.l. (partecipata dall’ente per il 99,45%) ha presentato un’incidenza negativa del risultato di esercizio sul patrimonio netto pari a – 34,31% e sul capitale sociale pari a – 20,38%, registrando perdite, tra il 2007 ed il 2012, al netto degli utili conseguiti, per un totale di euro 12.338.609,00 e maturando un indebitamento, al 31.12.2012, pari ad euro 13.162.563,00.

Le società a partecipazione indiretta, che hanno chiuso in perdita, sono le seguenti:

- la “CdV Gioco s.p.a.” (partecipata totalmente dalla CMV s.p.a.), che è subentrata nella gestione della Casa da gioco, ha da subito manifestato serie difficoltà finanziarie. Nel triennio 2012-2013, gli incassi dell’attività della Casa da gioco hanno subito una costante flessione, sicché la

società, dopo aver chiuso l'esercizio 2012 in pareggio, ha chiuso l'esercizio successivo con una perdita di euro 3,7 milioni e, nel 2014, che ha intaccato il capitale sociale, facendo sorgere l'obbligo di assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. Tale perdita è stata ripianata dalla CMV, all'uopo autorizzata dal Comune, in qualità di socio unico, nonostante la stessa stesse affrontando analoghe difficoltà economico-finanziarie, mediante il versamento di euro 2.000.000,00 a titolo di copertura perdite, con richiesta, da parte dell'ente, della presentazione di un piano di riequilibrio economico. Dopo un ulteriore peggioramento (patrimonio netto sceso al di sotto del minimo legale), la CMV è stata autorizzata dall'ente ad effettuare un altro versamento di euro 2.500.000,00, al fine di garantire la continuità aziendale.

- la ACTV s.p.a. (partecipata al 76,99% da AVM s.p.a., a sua volta, partecipata al 100% dal Comune di Venezia), ha chiuso in perdita sia il 2012 (- 17.624 mln di euro) che il 2013 (- 8.652 mln di euro), presentando una incidenza del risultato di esercizio sul patrimonio netto pari a - 39,85% e sul capitale sociale pari a - 94,62%, con un indebitamento, al 31.12.2012, pari ad euro 120.219.784,00, cui deve aggiungersi la perdita di numerose società dalla stessa partecipate (Società dei trasporti integrati nel Veneto s.c.a.r.l., Venice by boat s.p.a., Consorzio Maritime School).

- la "Data Rec s.r.l." (partecipata dalla VERITAS s.p.a. al 99%, a sua volta partecipata dall'ente al 50,316%) ha chiuso l'esercizio con una perdita di euro 49.978,00, con una incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto pari a - 14,33 e sul capitale sociale pari a - 49,98%.

- la "Sifagest s.c.a.r.l." (partecipata sempre dalla VERITAS s.p.a. al 62%) ha chiuso l'esercizio con una perdita di euro 77.582,00, con una incidenza del risultato di esercizio sul patrimonio netto pari a – 346,07% e sul capitale sociale pari a – 77,58%.

- La "Veritas energia s.p.a." (partecipata dalla VERITAS s.p.a. al 50,316%, ma acquista interamente dalla Ascopiave s.p.a., nel febbraio del 2014) ha chiuso l'esercizio con una perdita di euro 541.000,00, con una incidenza del risultato di esercizio sul patrimonio netto pari a – 31,24% e sul capitale pari a – 54,11%.

- La "Amest s.r.l." (partecipata dalla VERITAS s.p.a. al 43,46% e che, dal dicembre 2012, detiene il 100% del Gruppo polacco Amest Sp z.o.o., il quale gestisce quattro discariche in Polonia) ha evidenziato una incidenza del risultato di esercizio sul patrimonio netto pari a – 9,81% e sul capitale sociale pari a – 13,15%.

- la "Mobili e immobili veneziani MI.VE. s.r.l." (partecipata dalla VERITAS s.p.a. al 100%), in liquidazione, ha chiuso l'esercizio con una perdita di euro 219.554,00.

4) indebitamento (finanza derivata): esistenza di n. 4 contratti derivati, che complessivamente hanno prodotto flussi negativi, al netto di quelli positivi, pari ad euro 5.157.230,00. I flussi positivi prodottisi sia nel 2011 che nel 2012 sono stati destinati ad un fondo rischi swap.

5) Servizi conto terzi

Sono emerse alcune partite di rilevante ammontare, contabilizzate tra i servizi conto terzi ed, in particolare, un importo complessivo di euro 7.922.018,75 alla voce "i giroconti contabili di somme cui corrispondono

riscossioni di pari importo" ed un importo di euro 5.931.930,19 alla voce "rimborso quote cessione credito".

Su tutte le suesposte criticità, con nota prot. n. 8035 del 10.11.2014, il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti.

Con nota prot. n. 519506 del 15.12.2014, l'ente ha fornito i seguenti chiarimenti:

1) Sugli equilibri di bilancio.

Come per l'esercizio precedente, l'ente ha confermato che l'equilibrio di bilancio è stato conseguito mediante l'utilizzo di una quota di entrate derivanti dalla riscossione degli oneri di urbanizzazione. Con riguardo all'utilizzo delle entrate non ripetitive, ha precisato che una gran parte delle stesse, avendo specifica destinazione (trasferimenti effettuati in relazione alla Legge speciale per Venezia ed entrate tributarie destinate al fondo crediti di dubbia esigibilità), sono confluite nell'avanzo vincolato e non sono state, pertanto, utilizzate per mantenere gli equilibri di parte corrente, con conseguente riduzione dell'incidenza calcolata all'esito dell'esame del questionario; ha precisato che le perdite di CMV nell'esercizio 2011 sono state ripianate, in parte, mediante le riserve, ed in parte con versamenti in denaro da parte dell'ente medesimo, al pari di quanto è avvenuto con il capitale sociale; in merito alla velocità di riscossione delle entrate tributarie, ha fornito l'andamento delle riscossioni al 15.12.2014, evidenziando che, a tale data, doveva essere riscosso ancora il 21,80%; quanto alle discrepanze rilevate, ha sostenuto che i primi due prospetti indicherebbero l'avanzo effettivamente applicato, mentre il secondo "il complessivo teoricamente applicato";

infine, ha confermato l'utilizzo per cassa, anche nel 2012, di fondi aventi specifica destinazione, dichiarando di aver ricostituito parzialmente il vincolo nel 2013.

2) Sulla gestione dei residui.

L'ente ha assicurato attente verifiche nelle operazioni di riaccertamento dei residui, anche in previsione del riaccertamento straordinario previsto in attuazione del processo di armonizzazione contabile, essendo ente sperimentatore; ha contestato il calcolo del tasso di smaltimento dei residui passivi ed attivi in conto capitale, rilevando che non si sarebbe tenuto conto dei residui cancellati e riscritti nel fondo pluriennale vincolato. Sulla cancellazione de residuo attivo di euro 260.002,14, l'ente ha fatto presente di essere nell'impossibilità di riscuotere il relativo credito, a causa della cessazione del soggetto debitore (gestione commissariale).

3) Sulla governance degli Organismi partecipati,

l'Amministrazione comunale, preliminarmente, ha precisato che il controllo sugli organismi partecipati si svolge sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato nel 2013, fondate, a loro volta, sui criteri del controllo societario di tipo economico-finanziario, di efficienza ed economicità. Gli esiti di tale controllo vengono pubblicati semestralmente in appositi report; ha, poi, fatto presente che, tra le risorse erogate alle società, sono comprese due poste molto rilevanti (contratto di servizio per trasporto pubblico e spese per gestione casa da gioco), interamente coperte da corrispondenti voci di entrata (finanziamento regionale ed incassi del Casinò) ed ha

relazionato sulle singole partecipazioni, distinguendo tra partecipazioni dirette ed indirette.

In particolare:

- Società controllate e relative partecipate:

“Casinò Municipale di Venezia S.p.A. (C.M.V. s.p.a.).

Oltre a ripianarne le perdite, secondo le modalità dianzi evidenziate, l'ente ha costituito una nuova società (CdV Gioco s.p.a.), tramite conferimento di ramo d'azienda della CMV (“ramo gioco”), a titolo di capitale sociale, trasformando la CMV in una società patrimoniale. La concessione, per la gestione della casa da gioco, è stata trasferita alla CdV Gioco s.p.a. nell'ottobre del 2012. Nel 2013, è stato deliberato l'affidamento della concessione per la gestione del servizio a terzi per 30 anni, mediante la CdV s.p.a., la cui partecipazione avrebbe dovuto essere assunta dall'aggiudicatario. Nel 2014, non essendo pervenuta alcuna offerta ed essendo, nel frattempo, intervenuta la gestione commissariale, il servizio di gestione della Casa da gioco è rimasto in capo alla CdV s.p.a. I debiti della CMV s.p.a. ed, in particolare il mutuo in essere con la banca BIIS s.p.a. (ora Intesa San Paolo), a garanzia ed a rimborso del quale era stata effettuata dalla CMV, in favore della banca creditrice, una cessione dei corrispettivi dovuti dall'ente per la gestione del suddetto servizio, che avrebbe dovuto seguire la cessione del ramo d'azienda, inoltre, risulta rimasta in capo alla CMV. Dopo il verificarsi di una perdita di euro 2,9 mln nel 2013, nel 2014 l'esercizio è stato chiuso con una perdita che ha intaccato il capitale sociale (totalmente assorbito insieme alle riserve), determinando un patrimonio netto negativo pari a

– 647.000 euro. La perdita viene imputata ad uno squilibrio strutturale causato dal peso degli oneri finanziari derivanti dall'elevato indebitamento bancario e non più e non solo alle passività prodotte dalla Casa da gioco, ceduta alla CdV. Al fine di garantire la continuità aziendale e, soprattutto, in forza delle previsioni dell'art. 2447 c.c., l'unico socio (comune) ha versato, a titolo di ripiano perdite e ricostituzione del capitale sociale, la somma di euro 2.000.000,00, chiedendo la formulazione di un piano di riequilibrio economico finanziario. Sempre nel 2014, nell'ambito di un giudizio instaurato dall'INPS nei confronti della società, è stato emesso dal Tribunale un provvedimento provvisorio, comportante un ingente esborso da parte della società medesima.

“A.V.M. s.p.a.”

Attraverso la società, l'ente gestisce i servizi afferenti la mobilità, a loro volta, gestiti da società partecipate dalla A.V.M. (ASM s.p.a., ACTV s.p.a., della quale, a seguito di conferimento dell'ente, detiene la quota di maggioranza, PMV s.p.a. e Ve.La. s.p.a., queste ultime due controllate dalla A.V.M.).

Al fine di superare le criticità segnalate dalla Ragioneria, la società ha posto in essere una serie di azioni: integrazione del regolamento che disciplina le procedure di reclutamento del personale dirigenziale e riduzione delle spese per consulenze ed incarichi del 24,4% rispetto al 2009, grazie all'internalizzazione di alcuni servizi professionali.

“Vega – Parco scientifico tecnologico di Venezia s.c.a.r.l.”

Nel corso del 2013, la società ha chiesto l'ammissione alla procedura di

concordato preventivo con continuità aziendale, conseguendo, nel 2014, un miglioramento, con previsione di un sostanziale pareggio economico.

L'ente ha dichiarato che non sono stati effettuati interventi di ricapitalizzazione né trasferimenti straordinari.

“Nicelli s.pa.”

La perdita è stata addebitata ad uno sbilanciamento strutturale tra costi e ricavi. L'ente, comunque, non ha previsto interventi di ricapitalizzazione né trasferimenti straordinari.

“Consorzio Venezia Ricerche”.

Le perdite sono state ricondotte ad una riduzione dei ricavi non controbilanciata da una riduzione dei costi. Il Consorzio è stato messo in liquidazione con decorrenza 1.1.2015. Non sono stati effettuate ricapitalizzazioni né trasferimenti straordinari da parte dell'ente.

“Interporto Venezia s.p.a.”

La perdita è stata collegata ad un calo drastico della produttività, riconducibile alla crisi economica. Nel 2014, la società ha presentato istanza per accedere alla procedura di concordato preventivo. Non sono stati effettuate ricapitalizzazioni né trasferimenti straordinari da parte dell'ente.

“A4 Holding s.p.a.”

L'ente ha dismesso l'intera partecipazione in data 8.4.2013, incassando euro 1.139.460,00.

“Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa”.

L'ente ha evidenziato che la perdita è dipesa da una spesa non prevista per il trasporto di una grande opera d'arte ed è stata ripianata con

riserve, senza l'intervento dell'ente.

"Promomarghera s.r.l."

Il Comune ha riferito che la società, in liquidazione e da tempo inattiva, ha chiuso il bilancio 2013 in pareggio. Il liquidatore ha proposto un piano di riparto dei versamenti per la chiusura *in bonis* della liquidazione, con la condizione della rinuncia, da parte del Comune (accettata dallo stesso), al credito e la copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione da parte degli altri soci. Non essendosi verificata tale ultima condizione, il liquidatore si è dimesso.

COSES "Consorzio per la ricerca e la formazione."

Dopo la messa in liquidazione, disposta a seguito del recesso del socio Provincia di Venezia, l'ente ha riferito di aver assorbito una parte dei dipendenti del Consorzio, quest'ultimo è stato chiuso e cancellato dal registro delle imprese, con riassegnazione all'ente medesimo delle disponibilità liquide, dei crediti e dei beni materiali ed immateriali.

"Immobiliare Veneziana" s.r.l.

La perdita è stata ricondotta ad una componente straordinaria ovvero alla svalutazione di un credito per imposte anticipate in relazione ad utili futuri nonché, più in generale, alla crisi del settore immobiliare. L'ente ha riferito che la società ha chiuso in utile gli esercizi 2012 e 2013, grazie ad una transazione che ha permesso di abbattere l'indebitamento.

- Partecipate in via indiretta.

"Data Rec s.r.l." (partecipata dalla VERITAS s.p.a.).

L'ente riferisce che la società è tornata in utile nel 2013, mantenendo un patrimonio netto sui 350 mila euro.

“Sifagest s.c.a.r.l.” (partecipata dalla VERITAS s.p.a.).

Le perdite del triennio 2011-2013 sono state ricondotte al carico per imposte e sono state coperte mediante l'utilizzo di riserve pregresse nonché mediante la rinuncia parziale da parte dei soci ai crediti vantati.

“Amest s.r.l.”. (partecipata dalla VERITAS s.p.a.).

La società è in liquidazione dalla fine del 2013. L'ente riferisce che sono stati avviati contatti con i principali creditori sociali al fine di evitare situazioni di messa in mora e di insolvenza. La Veritas s.p.a. sta valutando le conseguenze della situazione finanziaria della partecipata sul proprio bilancio e, comunque, ha accantonato un consistente fondo di svalutazione.

“Mobili e immobili veneziani MI.VE. s.r.l.” (partecipata dalla VERITAS s.p.a.).

La società in liquidazione dal 2014, è rimasta titolare solo di un terreno e di una quota in Vega scarl, oggetto di svalutazione, che ha pesato sul bilancio della stessa, con conseguente chiusura dei bilanci 2013 e 2014 in perdita.

“Veritas energia s.p.a.” (partecipata dalla VERITAS s.p.a.).

La società, tra il 2013 ed il 2014, è stata ceduta al Gruppo Ascopiave. In ogni caso, la perdita verificatasi nel 2012 è occasionale, nel senso che la stessa (coperta senza l'intervento dell'ente) ha sempre conseguito utili, ed è riconducibile all'effettuazione di accantonamenti straordinari prudenziali.

“ACTV s.p.a.” (partecipata da AVM s.p.a.).

La perdita è stata collegata al taglio dei trasferimenti regionali,

intervenuto tra il 2011 ed il 2012, per oltre 21 mln di euro. L'ente riferisce che la società ha adottato alcune misure per ripristinare gli equilibri finanziari, attraverso la predisposizione di apposito piano industriale, che prevede una forte riduzione del costo del lavoro, la revisione di molti processi aziendali, la riduzione delle attività esternalizzate e la rimodulazione dei servizi. Tale piano ha dimezzato la perdita nel 2013, rafforzando la previsione di una ripresa entro il 2015.

4) Sugli strumenti di finanza derivata in essere.

L'ente ha rilevato che la finalità dei contratti era quella di stabilizzare il costo del debito nel medio-lungo termine, per garantire proprio il mantenimento degli equilibri di bilancio futuri. Sono previsti, comunque, flussi negativi anche per i prossimi anni, riconducibili soprattutto allo strumento denominato "Rialto". Si tratta di un flusso di rilevante entità, per cui l'ente ha assicurato un attento monitoraggio, onde evitare squilibri della parte corrente, valutando la possibilità di "uscita" dal contratto.

5) Sui servizi conto terzi.

In merito alla prima partita, di importo complessivo pari ad euro 7.922.018,75, l'ente ha spiegato che si tratta di fondi pervenuti in forza della Legge speciale per Venezia, erroneamente versati e restituiti alla Cassa DD.PP. In merito alla seconda (importo di euro 5.931.930,19), l'ente ha precisato che la stessa si collega ad una operazione di cessione di credito intervenuta con la CMV s.p.a. (creditore cedente), che ha ceduto il proprio credito verso l'ente medesimo (debitore ceduto) in favore di un istituto bancario, avente ad oggetto il 26,7% della quota

minima del compenso per i restanti 24 anni di durata della concessione per la gestione del servizio casa da gioco. Sin dal 2007, infatti, l'ente ha sempre versato una quota del debito futuro nei confronti della C.M.V. s.p.a. all'istituto bancario. Nel 2012, a seguito del "trasferimento" della convenzione per la gestione della casa da gioco alla newco "Casinò Giochi s.p.a.", il soggetto destinatario del corrispettivo del servizio non è più stata la C.M.V., già cessionaria del credito, come si è detto fino alla scadenza della convenzione medesima (fissata al 2030). Ciò nonostante, *"per facilitare i rapporti con la banca"*, l'ente ha continuato a versare le rate dovute per conto della C.M.V., contabilizzando la relativa uscita come servizio c/terzi.

Nutrendo perplessità sulla correttezza dell'operazione, il Magistrato istruttore, con nota istruttoria del 26 febbraio 2015, ha chiesto chiarimenti sulla vicenda giuridica sottostante la contabilizzazione.

In risposta, con nota del 6 marzo 2015, l'ente ha descritto, più nel dettaglio, l'operazione societaria intervenuta tra la C.M.V. s.p.a., precedente gestore della casa da gioco, e la CdiV Gioco s.p.a. (cessione di ramo d'azienda e, precisamente, del ramo "gioco", relativo alla gestione del Casinò, con tutto il personale, i beni strumentali funzionali all'esercizio del servizio, ad eccezione degli immobili, rimasti di proprietà della C.M.V. e concessi in locazione alla CdiV Gioco s.p.a.) e le conseguenti modificazioni del rapporto concessorio, specificando che *"nelle more della definizione dei rapporti sottostanti la cessione del credito"* e, dunque, dei rapporti con la banca cessionaria, la *"C.M.V. S.p.A. ha versato al Comune l'importo di euro 7.000.000 a titolo di*

acconto cessione credito BIIS, a valere sul quale il Comune ha proceduto al regolare pagamento delle rate mensili della cifra di euro 356.023,27 dovute alla banca da parte di CMV S.p.A.". Tale importo è stato utilizzato in parte nel 2012 ed il residuo (importo di euro 5.931.939,19) è stato, appunto, contabilizzato nei servizi conto terzi, come "provvista" per il pagamento delle rate future.

Sempre nella nota, tra l'altro, l'ente ha fatto presente che *"se la predetta entrata e la corrispondente spesa fossero state contabilizzate tra le poste correnti o alle voci "concessione crediti" e "riscossione crediti" non avrebbero inciso nel saldo del Patto di stabilità in quanto si tratta di partite di pari importo e oltretutto, nel secondo caso, di voci di bilancio non rilevanti ai fini del Patto"*.

Esaminati i chiarimenti, il Magistrato istruttore ha ritenuto necessaria la produzione di documenti in possesso e nella disponibilità dell'ente (contratto di cessione di ramo d'azienda, convenzione per la gestione della casa da gioco, atto di cessione del credito in favore della BIIS, atto di accettazione della stessa da parte del Comune e la delibera del Consiglio comunale con la quale è stata pianificata l'intera operazione), convocando, altresì, in audizione gli amministratori ed i componenti dell'organo di revisione dell'ente.

All'esito di detta audizione, il Magistrato istruttore ha richiesto all'organo di revisione apposita relazione, prodotta presso la segreteria della Sezione in data 5 maggio 2014.

DIRITTO

A seguito dell'esame delle criticità accertate nell'esercizio dell'attività di

controllo prevista e disciplinata dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, in relazione al conto consuntivo 2012 del Comune di Venezia, e delle giustificazioni offerte da quest'ultimo, attentamente e debitamente valutate in sede collegiale, al fine di prevenire potenziali, gravi pregiudizi all'equilibrio di bilancio dell'Ente, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente medesimo sui rilievi e sulle conseguenti raccomandazioni di seguito rappresentate, ricordando che la maggior parte delle criticità riscontrate sono state già oggetto di pronunce specifiche adottate da questa Sezione di controllo (da ultimo, deliberazione n. 96/2015/PRSP) nell'ambito della quale sono stati già richiamati gli organi Politici e Tecnici, ognuno per quanto di propria competenza, alla verifica puntale e costante degli equilibri di bilancio, all'esercizio dei poteri dell'azionista con attento e continuo monitoraggio dell'andamento delle partecipazioni, dell'andamento dei flussi di finanza derivata e dell'indebitamento reale e potenziale nonché sull'opportunità di predisporre accurata reportistica delle riscontrate passività potenziali rinvenendone responsabilità, cause e rimedi.

In particolare, nella menzionata deliberazione, che ha seguito una serie di altre nelle quali sono state riscontrate le stesse problematiche, la Sezione, tra l'altro, aveva già preso in esame e valutato alcuni indici sintomatici di squilibrio finanziario, l'attività di gestione dei residui, attivi e passivi, i flussi, soprattutto negativi, generati dai contratti derivati ed i problemi di governance e di controllo dei numerosi organismi partecipati dall'ente, generanti perdite rilevanti e reiterate nel tempo, rilevando, nelle conclusioni, la persistenza di una situazione di estrema precarietà

degli equilibri di bilancio, criticità con riguardo alla finanza derivata ed al rapporto con gli organismi partecipati, assumendo specifica pronuncia ai sensi del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012.

In considerazione di ciò, sulle criticità riportate in narrativa ai nn. da 1) a 4), si richiama quanto già puntualmente rilevato nella menzionata deliberazione, limitandosi, in questa sede, la Sezione a compiere una specifica valutazione in merito alla contabilizzazione, tra i servizi in conto terzi, della posta di euro 5.931.930,19 ed alla sottostante vicenda relativa alla cessione di credito intervenuta, a suo tempo, tra l'ente, la C.M.V. s.p.a. (precedente gestore della Casa da gioco) e la BIIS (banca creditrice).

A tal fine, la Sezione ritiene opportuno chiarire la natura e la classificazione contabile dei c.d. "servizi in conto terzi", che, nell'ordinamento degli EE.LL., sono destinatari di una compiuta disciplina, diretta anche ad evitarne un utilizzo improprio, stante la neutralità delle poste in tal modo contabilizzate, sia per quanto riguarda i vincoli posti dal patto di stabilità interno che dei principi della programmazione finanziaria.

L'art. 168 del TUEL stabilisce che le entrate e le spese per conto di terzi rappresentano, al tempo stesso, un debito ed un credito per l'ente e devono essere ordinate esclusivamente in capitoli (comma 1); esse sono equivalenti, nel senso che *"le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa"* (comma 2).

Trattandosi essenzialmente di somme che “transitano” attraverso il bilancio dell’ente senza alcun coinvolgimento finanziario sostanziale, le relative poste non producono che un effetto figurativo sul bilancio stesso.

Tale neutralità comporta che gli stanziamenti allo scopo predisposti non possano costituire limiti agli impegni di spesa (art. 164, 2° comma, TUEL) nonché il divieto di operare variazioni della dotazione finanziaria da altri capitoli di entrata e di spesa (art. 175, 7° comma, TUEL).

I principi contabili elaborati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli EE.LL., al punto n. 25 (principio contabile n. 2), sanciscono la tassatività delle entrate e delle spese per conto di terzi, in forza della quale le poste suscettibili di contabilizzazione tra detti servizi sono solo quelle previste dall’ordinamento finanziario e contabile, stabilendo una diretta responsabilità, in merito alla corretta imputazione, del servizio finanziario del singolo ente.

Il richiamato ordinamento – nella specie, l’art. 168 del TUEL, che rinvia, per la partizione tassativa in capitoli dei servizi conto terzi, al regolamento di cui all’art. 160 e, quindi, al D.P.R. n. 194/1996 (art. 8, comma 2) – elenca la denominazione e numerazione dei capitoli destinati alle partite in conto terzi, distinguendo, rispettivamente, per la parte entrata e per la parte spesa: 1) ritenute previdenziali e assistenziali al personale; 2) ritenute erariali; 3) altre ritenute al personale per conto terzi; 4) depositi cauzionali; 5) rimborso spese per servizi per conto di terzi; 6) rimborso dio anticipazione di fondi per il servizio economato; 7) depositi per spese contrattuali.

Benché la disciplina suesposta, nel suo complesso, tracci linee molto definite ai fini della regolamentazione dell'attività di rilevazione delle poste tra i servizi in conto di terzi, è stato riscontrato che, nella prassi, gli enti abbiano spesso contabilizzato alla stregua degli stessi voci che avrebbero dovuto trovare altra allocazione in bilancio.

Per questa ragione, le Sezioni regionali di controllo della Corte hanno dovuto più volte fornire chiarimenti in merito alla rilevazione di detti servizi - soprattutto al fine di evitare che, a mezzo della imputazione alle relative entrate o spese, possano alterarsi i risultati contabili rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità - affermando che, agli stessi, siano ascrivibili le transazioni poste in essere dal Comune per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale e che, in definitiva, possano essere contabilizzate in tal modo *"solo quelle entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma, fanno sorgere automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare (ad un determinato creditore) o il diritto ad ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della stessa somma"* (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 58/2014/PAR; nello stesso senso, *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 175/2012/PAR, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 456/2012/PAR, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 12/2014/PAR, questa Sezione, deliberazione n. 128/2013/PAR).

E' importante sottolineare, anche ai fini della valutazione della fattispecie concreta in esame, che deve trattarsi di attività rispetto al compimento

delle quali *"l'ente locale opera come mero esecutore di altrui determinazioni e quindi vede il proprio bilancio del tutto manlevato da qualsiasi rischio operativo e di solvibilità"*, ossia di operazioni *"in ogni caso estranee al patrimonio e ai compiti che il Comune, per legge o per delega, è chiamato ad assolvere"* (sul punto, deliberazione Sezione Lombardia n. 456/2012, cit., che, a sua volta, richiama, la precedente n. 14/2012/PAR, Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 41/2011/PAR e questa Sezione, deliberazione n. 43/2010/PAR).

Siffatta, essenziale caratteristica delle attività rilevabili come servizi conto terzi, conformemente all'attuale ordinamento contabile degli EE.LL., esclude che possano essere contabilizzate in tali termini *"prestazioni o spese sostenute dall'ente in "conto proprio"* (così Sezione Lombardia, deliberazione n. 456/2012 cit.), vale a dire in esecuzione di obblighi giuridici, derivanti dalla legge ma anche da contratti o atti privatistici, incombenti direttamente sull'ente medesimo, nell'assolvimento dei quali questo operi per realizzare un interesse proprio, intendendosi per tale anche quello che pur costituendo, nella economia del singolo negozio che ne è il titolo e la fonte, un interesse altrui, in forza delle obbligazioni specificamente assunte, costituisce un obbligo e, dunque, un *"interesse"* dell'ente.

Ciò chiarito, al fine di valutare la correttezza, sotto il profilo contabile e del rispetto della normativa dianzi richiamata, della rilevazione come servizio conto terzi del *"rimborso quote cessione di credito"*, per un ammontare di euro 5.931.930,19, occorre esaminare la vicenda sottostante ed, in particolare, la natura degli obblighi incombenti

sull'ente in forza dell'accettazione, a suo tempo (2007), della cessione di credito effettuata dalla C.M.V. s.p.a. (società partecipata dal Comune ed ex gestore della Casa da gioco) in favore della BIIS s.p.a. (istituto di credito con la quale detta società ha stipulato un contratto di mutuo).

Secondo quanto emerso nel supplemento istruttorio effettuato dal Magistrato istruttore, l'atto di cessione suddetto è intervenuto a seguito della stipula, tra la C.M.V. ed il Comune, di una convenzione disciplinante l'affidamento del servizio di gestione della casa da gioco, dietro corresponsione mensile di un "compenso" ripartito in due componenti, una fissa e l'altra variabile, assumendo, quale oggetto, una parte (26,7%) della quota minima del detto compenso, a valere fino allo scadere della convenzione (ossia per i successivi 24 anni), per l'importo annuo di 4,2 mln.

La cessione, *pro futuro*, dunque, dei crediti derivanti dal rapporto di convenzione - espressamente qualificata come cessione "pro soluto" - evidentemente anche a garanzia del regolare assolvimento dell'obbligo di restituzione delle rate (capitale ed interessi) del mutuo contratto dalla C.M.V. con la BIIS (Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.), è stata accettata dal "debitore ceduto" (Comune), che, per l'effetto, ha assunto l'obbligo di versare direttamente alla Banca i crediti costituiti dai ratei del compenso, nella misura percentuale pattuita, fino alla scadenza della convenzione e, quindi, sino al 2030, per un importo complessivo di euro 102.178.678,49 euro, come dettagliato nella tabella allegata all'atto di cessione.

Nel giugno del 2012, è stato stipulato un nuovo atto di convenzione tra il

Comune e la C.M.V. s.p.a., prevedente il trasferimento della convenzione medesima e, quindi, della gestione della casa da gioco, ad una società neocostituita, sempre dal Comune, ossia la Casinò di Venezia Gioco S.p.A., intervenuto formalmente nell'ottobre dello stesso anno, nell'ambito di una più ampia operazione di "riorganizzazione del Gruppo Casinò Municipale di Venezia", prevedente lo scorporo dell'attività di gestione del casinò dagli assets immobiliari.

Nella nota dell'ente del 6 marzo 2015, infatti, si legge che la C.M.V. s.p.a. *"ha conferito il ramo d'azienda relativo alla gestione della Casa da Gioco, con tutto il personale e i beni strumentali funzionali all'esercizio di tale attività, salvo gli immobili di Cà Vendramin e Cà Noghera rimasti nella proprietà della CMV S.p.A. e concessi in locazione alla CdiV Gioco S.p.A."*, lasciando in carico alla CMV anche il mutuo bancario in essere con la BIIS.

Successivamente al subentro nel rapporto di concessione del servizio, l'ente ha continuato a versare alla Banca i ratei del compenso, come previsto dall'atto di cessione del 2007 e, ritenendo mutata la causale dei versamenti – non più riconducibile al rapporto di convenzione, trasferito ad altro soggetto bensì ad un pagamento per conto della CMV – nel 2012, ha iniziato a contabilizzare la relativa spesa, appunto, tra i servizi conto terzi, pur non avendo definito i "rapporti sottostanti la cessione del credito" e "nelle more" di tale definizione (così nella richiamata nota).

Sia nel corso dell'audizione del 2 aprile che nella successiva nota del 4 maggio 2015, l'ente ha sostenuto di non avere più obblighi nei confronti della Banca, derivanti dall'accettazione della cessione di credito, benché

pro soluto, a seguito e per effetto del venir meno del rapporto di concessione con la CMV e del diritto della stessa a ricevere il corrispettivo "minimo" per la gestione del servizio, e di aver, quindi, correttamente qualificato il pagamento e, dunque, la spesa quale attività svolta nell'interesse della CMV, correlativamente al rimborso (corrispondente entrata in bilancio di euro 7.000.000), da parte di quest'ultima, delle somme necessarie per farvi fronte.

Il chiarimento fornito dall'ente e, soprattutto, la qualificazione, in termini contabili e, prima ancora, giuridici, dei versamenti effettuati in favore dell'istituto di credito, tuttavia, non convincono questa Sezione.

Com'è emerso dall'istruttoria svolta e dall'esame dei documenti prodotti, la cessione del credito, espressamente accettata dal Comune con apposito atto (atto di accettazione trasmesso in allegato al contratto di cessione pro soluto di crediti del 28 dicembre 2007), non può ritenersi venuta meno a seguito del trasferimento, a decorrere dal 1° ottobre 2012, della convenzione relativa alla gestione della casa da gioco dalla CMV s.p.a. alla CdiV Giochi s.p.a.

Nel menzionato contratto di cessione, non è previsto alcun effetto risolutivo automatico connesso alle vicende del sottostante rapporto di concessione, non figurando, tra le clausole risolutive espresse, pure contenute nel contratto medesimo, una disposizione che preveda lo scioglimento del vincolo contrattuale nel caso di trasferimento della concessione ad altro soggetto.

In mancanza di una previsione espressa in tal senso, la cessazione degli effetti del contratto non può che discendere dal mutuo consenso delle

parti ovvero, laddove il cessionario continui a pretendere il pagamento dal debitore ceduto, anche se non più tale, da una pronuncia giudiziale emessa all'esito di apposito giudizio.

Tra l'altro, nell'atto di accettazione della cessione di credito prodotto dall'ente è espressamente previsto che il consenso di quest'ultimo al pagamento del debito derivante dal rapporto di Convenzione per la gestione della Casa da gioco, debba *"intendersi valevole ed efficace anche qualora qualsiasi altro soggetto subentri alla predetta Società e in caso di recesso dalla citata Convenzione da parte di quest'ultima per fatto proprio, così come in ogni altro caso in cui la Convenzione dovesse venir meno ai sensi dell'art. 40 della Convenzione stessa, nonché in caso di revoca della concessione o decadenza della stessa dichiarata dal Comune di Venezia o da altra Autorità sovraordinata ai sensi dell'art. 36 nonché, ancora, in caso di sostituzione del Comune nella gestione della Casa da Gioco, così come previsto dall'art. 37 della Convenzione stessa"*.

In disparte ogni considerazione sulla peculiarità della fattispecie e sulla compatibilità di tale ultima clausola con una cessione di crediti futuri, non ancora maturati nell'ambito di un rapporto caratterizzato da sinallagmaticità – quale quello instaurato ai fini della gestione di un servizio dietro versamento di un "compenso" – nell'ambito del quale il diritto a ricevere detto compenso è strettamente connesso allo svolgimento della prestazione pattuita, e sulla natura della cessione (non solo a scopo solutorio, ma, dovrebbe ipotizzarsi a questo punto, anche con funzione di garanzia dell'adempimento di obblighi contratti dalla CMV

nei confronti della banca cessionaria), resta il fatto che, stando a quanto emerge dagli atti, l'ente l'ha accettata, assumendo uno specifico vincolo nei confronti della Banca, evidentemente per un proprio interesse.

Ed, infatti, come risulta sempre dall'esame degli atti, la Casinò Municipale di Venezia s.p.a., partecipata interamente dall'ente, aveva contratto un debito (un mutuo) nei confronti della banca BIIS *"assistito dall'impegno del debitore a cedere verso la banca i crediti che tempo per tempo maturassero per effetto della Convenzione con il Comune"* (così, sempre nella nota del 4 maggio 2015).

L'interesse del Comune ad aderire alla cessione nei termini anzi detti, pertanto, potrebbe ravvisarsi nell'esigenza di assicurare alla propria partecipata un sostegno finanziario ai fini dell'ottenimento di un prestito, fornendo, da un lato, la fonte primaria di rimborso di questo e, dall'altro, una sorta di garanzia del rimborso stesso costituita dall'impegno a pagare, per 24 anni, una certa somma alla banca creditrice.

Ciò trova conferma anche nella menzione, tra le premesse del contratto di cessione di credito, della circostanza che la società, nel mese di settembre del 2007, poco prima di effettuare la cessione (e, verosimilmente, di contrarre il debito con la Banca), aveva acquistato dallo stesso Comune l'immobile denominato "Cà Vendramin Calergi"; circostanza che non avrebbe avuto alcun senso menzionare se non perché in qualche modo collegata alla cessione di credito ed alla concessione del prestito.

Anche ove tale accettazione – come prospettato dal Comune nella nota del 4 maggio 2015 – non fosse stata ritualmente prestata (in mancanza,

cioè, di atti deliberativi presupposti, adottati dagli Organi competenti), comunque, la questione della validità ed, in definitiva, della opponibilità della cessione (e delle specifiche clausole in essa contenute) non può, in sé ed in assenza di apposita pronuncia giurisdizionale che l'accerti, determinare lo scioglimento automatico dell'ente dall'obbligo di versare quanto pattuito alla Banca.

Prescindendo da quanto appena osservato, comunque, non si comprende come mai l'ente, pur ritenendo di non avere più alcun obbligo nei confronti del creditore cessionario e che l'unico soggetto obbligato non possa che essere la Casinò Municipale di Venezia, non abbia semplicemente cessato i pagamenti, lasciando che la società – che sembra in grado di sostenerli, considerato che ha fornito al comune la provvista necessaria per farvi fronte – vi provvedesse direttamente.

Non appare aver molto senso, infatti, far passare delle somme per il bilancio dell'ente allo scopo di effettuare pagamenti per un altro soggetto che a tanto è direttamente obbligato, non rientrando, peraltro, di norma tra le funzioni e le attività proprie di un ente locale quella di "delegato al pagamento", in nome e per conto di un soggetto privato benché collegato, o meglio, controllato dall'ente medesimo.

In ogni caso, posto che, come si è detto, gli effetti della cessione di credito non possono ritenersi automaticamente caducati a seguito del subentro, nel rapporto di concessione per la gestione del Casinò di Venezia, della CdiV Gioco s.p.a., i versamenti in favore della banca per complessivi euro 5.931.930,19 nel periodo gennaio 2013 - maggio 2014, non possono che considerarsi effettuati "in conto proprio" dal Comune, in

adempimento di uno specifico obbligo sullo stesso gravante, sia pure con risorse fornite da soggetto esterno.

Come dianzi evidenziato, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo in materia di corretta allocazione di poste tra i servizi in conto terzi e le partite di giro, di conseguenza, la contabilizzazione, in entrata, della "provvista" necessaria per far fronte alle rate del suddetto periodo, erogata dalla CMV s.p.a., e dello stesso importo, in uscita, tra i "servizi in conto di terzi", deve considerarsi non corretta sotto il profilo contabile, costituendo una violazione dell'art. 168 TUEL nonché del principio contabile n. 2.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Venezia (VE), e della successiva istruttoria, in relazione al rendiconto medesimo:

1. accerta la situazione di precario equilibrio del bilancio del Comune di Venezia in relazione ai fattori di criticità esposti in motivazione;
2. invita l'Amministrazione comunale, quanto agli equilibri e vincoli di bilancio, ad improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del T.U.E.L. e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del T.U.E.L., con particolare riferimento al Capo IV nonché a monitorare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, assicurandone il rispetto. Nel contempo, raccomanda all'Ente l'adozione di misure gestionali utili ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive ed a ripristinare nonché assicurare l'equilibrio sostanziale (e non meramente formale) di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio;

3. accerta l'errata contabilizzazione, tra i servizi in conto di terzi, della somma di euro 5.931.930,19 destinata al pagamento dei ratei mensili previsti dall'atto di cessione di credito del 28 dicembre 2007;
4. richiama, ancora una volta, l'attenzione del Comune sull'aleatorietà di operazioni finanziarie strutturate con contratti derivati, potendo, in via generale, i medesimi presentare rischi con effetti a carico di esercizi futuri e la cui struttura e complessità potrebbe da un lato non essere in linea con le esigenze finanziarie dell'ente, dall'altro con l'effettiva capacità dello stesso (in relazione agli strumenti conoscitivi e valutativi ed alla professionalità di cui dispone) di comprendere a pieno ed adeguatamente i relativi rischi e, nel contempo, ribadisce la necessità che l'Ente adotti tutte le misure utili e necessarie al fine di monitorare attentamente l'andamento dei flussi di finanza derivata, assumendo le iniziative necessarie a prevenire rischi futuri, come da indicazioni normative e dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli enti locali;
5. riscontra la chiusura in perdita, anche al 31.12.2012, di diverse società partecipate, sia direttamente che indirettamente, dall'Ente e,

pertanto, invita il comune di Venezia, alla luce anche di quanto previsto dal nuovo articolo 147 quater del TUEL, a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società stesse, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente;

6. richiama, infine, l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate: regole la cui violazione reiterata presenta profili di rischio per gli equilibri di bilancio futuri e per il mantenimento di una sana gestione finanziaria anche alle luce del nuovo articolo 147 quinquies e del rimodulato art. 153 del TUEL;

7. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Venezia per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2015.

Il Magistrato relatore

Il Presidente f.f.

F.to Dott.ssa Francesca Dimita

F.to Dott.ssa Elena Brandolini

Depositato in Segreteria il 31 luglio 2015.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese